

# COMUNE DI CASELETTO SPARTANO

PROVINCIA DI SALERNO

## IL REVISORE UNICO

03/07/2017	OGGETTO: Variazione di Bilancio e RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO decreto 1613/2016 e decreto di esecutorietà n. 2424/2017 Società Italia Net Ingegneria srl € 48.646,35+ interessi
------------	--

Verbale n. 18 del 03/07/2017

L'anno duemiladiciasette del giorno trenta del mese di giugno alle ore 19,30 Si è riunito in data odierna l'Organo di Revisione del Comune di Casaleto Spartano (BN) nominato con deliberazione n. 26 del 05 luglio 2017, esecutiva nelle forme di legge, in persona del Revisore dei Conti unico dr. Giovanni Rosselli

Per esprimere il proprio parere sulla proposta di Consiglio Comunale con oggetto Variazioni di bilancio per il pagamento decreto ingiuntivo notificato della Società Italia Net Ingegneria srl

Premesso

Che con decreto ingiuntivo notificato tramite lo Studio legale Pizzillo in nome e per conto della Società Italia Net Ingegneria srl in persona del suo amministratore pro tempore Dr. Vittorio Ascione ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 290 del 28.12.2016 la società Italia Net Ingegneria srl ingiungeva il Comune di Casaleto Spartano al pagamento della somma di €. 46.360,00 oltre agli interessi legali nonché le spese per compensi professionali forensi quantificate in totali €. 2.163,15;

Esaminati

gli atti predisposti dagli uffici competenti in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza sopra indicata ;

la delibera di giunta comunale n. 79/2013 con cui si indicava di adeguare il progetto "Recupero e adeguamento Palazzo Bruno" per candidarlo al finanziamento regionale di cui alla delibera Regionale n. 148 /2013;

La determina dirigenziale n. 115 del 24/10/ 2013 con cui si affidava, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006, l'incarico di adeguamento progettuale alla società Italia Net Ingegneria srl per l'importo di € 38.000,00 +IVA e CPA senza copertura finanziaria;

La convenzione in cui si prevedeva che il pagamento del corrispettivo dovuto al professionista era subordinato al finanziamento della realizzanda opera;

Preso atto

Che il debito da riconoscere rientra nella fattispecie indicati dall'art 194 comma 1 lettera a del tuel ;

Che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è effettuata tramite una variazione al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, parte entrata con allocazione dell'avanzo accantonato nel risultato di amministrazione 2016 per €. 48.646,35 mentre per la parte spesa rimpinguando gli stanziamenti alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 per €. 2.163,15 e gli stanziamenti alla Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 per €. 46.483,20 (allegato 2);

che tale variazione di bilancio consente il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei saldi di finanza pubblica

#### Considerato

Che la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui in assenza di impegno preventivo di spesa sono nulli i contratti di prestazione d'opera professionale: con la sentenza n. 24447, depositata lo scorso 1° dicembre 2015, i giudici hanno aggiunto, però, che tale sanzione vale qualora le risorse provengano da una diversa amministrazione. Carenza che viola il divieto imposto ai Comuni dall'articolo 191 del Dlgs n. 267/2000 (e, ancor prima, dall'articolo 23, della legge n. 144/1989) di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Prescrizione che, aggiunge la Corte, trova applicazione anche qualora la spesa sia interamente finanziata da un altro ente pubblico e in presenza di una clausola di copertura finanziaria in base alla quale si subordina il pagamento del compenso professionale alla concessione di un finanziamento pubblico.

Che Il TUEL, di cui al d.lgs. n. 267/2000, all'art. 191, disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese negli enti locali che interamente si riporta infra: omissis...4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Fatta salva l'eventuale azione d'indebito arricchimento nei confronti dell'ente locale interessato, l'omesso rispetto delle disposizioni di natura contabile previste dal TUEL, comportano la nullità del contratto sottoscritto dalle parti.

#### Ritenuto

Che sulla questione oggetto d'esame, le varie sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato un contrasto giurisprudenziale:

a) da un lato le sentenze della Cassazione Civile, n. 8189/2003 e n. 1985/2005, sono orientate nel senso dell'applicabilità dell'art. 23 del d.l. n. 66/1989;

b) dall'altro le Sentenze della Cassazione Civile, n. 14198/2004 e n. 9642/2010, prevedono l'inapplicabilità dell'art. 23 del d.l. n. 66/1989, con conseguente validità delle clausole negoziali incluse nel contratto di prestazione professionale.

#### Visto



Il decreto della regione Campania n. 270 del 15/09/2014 che finanziava il progetto elaborato dalla società su indicata;

Che la prestazione è stata effettivamente resa e in tal senso va a configurarsi l'azione di ingiustificato arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c., il quale prevede che: «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda». Il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. è esperibile nei confronti dell'ente locale allorquando quest'ultimo riceva un vantaggio patrimoniale per mezzo di una prestazione posta in essere da un privato, mancando una giusta causa; rimedio che va visto in un rapporto di specialità con l'azione esperibile ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché deve prevedere anche l'ulteriore requisito del riconoscimento dell'utilità procurata dall'opera o dalla prestazione ricevuta.

Il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'area Finanziaria dott. Francesco Lettieri:

La relazione di legittimità del credito vantato espresso dal responsabile dell'Area tecnica Geom. Francesco Rescigno ;

Il bilancio di previsione 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2017

#### Dato Atto

Che la copertura finanziaria della spesa per il riconoscimento del debito fuori bilancio è effettuata tramite una variazione al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, parte entrata con allocazione dell'avanzo accantonato nel risultato di amministrazione 2016 per €. 48.646,35 mentre per la parte spesa rimpinguando gli stanziamenti alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 per €. 2.163,15 e gli stanziamenti alla Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 per €. 46.483,20 (allegato 2);

che tale variazione di bilancio consente il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

#### Esprime

Per le motivazioni su indicate

Parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio 2017/2019 e al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore della Società Italia Net Ingegneria srl in persona del suo amministratore pro tempore Dr. Vittorio Ascione ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 290 del 28.12.2016.

#### Invita ed onera-

Gli organi preposti

Ad avviare urgente procedimento per l'individuazione dei responsabili che hanno causato attraverso azioni o atti ulteriori oneri a carico dell'Ente (interessi e spese legali) attivando di conseguenza le eventuali azioni di rivalsa ;

Di valutare ogni altra azione, anche giudiziaria, per il recupero di tale somme presso la Regione Campania;

a trasmettere tutta la documentazione alla Procura della Corte dei Conti comprensiva della documentazione relativa alla conclusione dell'istruttoria di cui sopra .

Con la trasmissione alla Corte dei conti sarà adempiuta la comunicazione di referto del Revisore Unico

IL REVISORE UNICO

Dott. Giovanni Rosselli